

ESENTE

22265/16

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Dr. Angelo Mandetta, addetto alla 2<sup>a</sup> Sezione ha pronunciato la seguente  
SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 56474 ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2015  
vertente fra

~~Comune di Roma~~ rappresentata e difesa dall' Avv. Laila Perciballi elettivamente  
domiciliata in Roma in Via Tommaso Campanella n. 41 presso il suo studio come  
da delega in atti - OPPONENTE -

E

~~Comune di Roma~~ non costituita e non comparsa

~~Comune di Roma~~ elettivamente domiciliata in Roma in ~~via Tommaso Campanella n. 41~~ presso lo  
studio dell'Avv. Gianluca Mantellini che la rappresenta e difende come da delega in  
atti. -OPPOSTI-

M

Oggetto: opposizione alla cartella di pagamento n. 09720150152028903 riferita ad un  
verbale per € 151,43 elevato dalla riferita P. A.

CONCLUSIONI:

per l'opponente: dichiarare la carenza del diritto a procedere esecutivamente in forza della  
mancata tempestiva notifica del verbale sottostante. Con vittoria di spese;

per l'esattoria dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ~~Comune di Roma~~; nel  
merito rigetto della domanda perché infondata. Con vittoria di spese.

FATTO

Con atto di citazione regolarmente notificato agli opposti l'opponente chiedeva che venisse  
annullata la cartella in oggetto per omessa notifica del verbale n. 13111090027 del  
12.6.2011. Si costituiva l'esattoria che prendeva posizione sul tema. All'udienza  
del 26.4.2016 era presente la parte opponente che precisava le conclusioni e la causa veniva  
quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si ritiene che sussista la legittimazione sia dell'ente creditore sia  
dell'esattoria tenuta a porre in atto l'azione esecutiva, anche secondo la sentenza della  
Cassazione n. 12385/2013 relativa alle violazioni del Codice della Strada.

L'azione è stata regolarmente proposta a seguito dei chiarimenti forniti dalla sentenza n.  
29696 del 19.10.2011 della Cassazione alla quale si fa espresso riferimento (la stessa ravvisa  
nell'assenza o vizio di notifica fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo). Ne  
consegue che non sussiste alcun termine decadenziale per la proposizione dell'opposizione  
non essendo iniziato il pignoramento, trattandosi di esame sulla esistenza o meno del titolo  
esecutivo per corretta notifica dello stesso. (cfr. Cass. 3751/16)

Poiché la P.A. non ha prodotto la relata di notifica del verbale riferito, la domanda deve  
essere accolta per estinzione dell'obbligo come previsto dal comma 5 dell'art.201 del C.d.S. .  
Pertanto l'emissione della cartella esattoriale per tale titolo esecutivo deve considerarsi frutto

M

di un errore della P.A., ente creditore risultante dalla cartella di pagamento; deve invece escludersi ogni responsabilità a carico dell'esattore che ha diligentemente eseguito l'incarico su ordine della stessa .

La domanda è pertanto accoglibile per insussistenza del titolo esecutivo.

La soccombenza comporta la liquidazione delle spese ed in particolare la P.A. dovrà rifondere all'opponente le spese determinate secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014; si ritiene di compensare le spese tra l'esattoria e l'opponente per reciproca soccombenza ex art. 92 2<sup>a</sup> comma c.p.c. .

#### IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n 56474/2015 : in accoglimento dell'opposizione dichiara non dovuta la somma di cui alla cartella di pagamento in oggetto;

- condanna ~~XXXXXXXXXX~~ alle spese di lite che liquida in € 180 di cui € 50 per spese oltre oneri accessori come per legge da distrarsi a favore dell'Avv. Laila Perciballi dichiaratissi procuratore antistatario ;

- dichiara le spese integralmente compensate tra l'opponente e l'esattoria.

Così deciso in Roma il 9.5.2016

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Angela Mandetta

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, li 28/6/16  
IL CANCELLIERE  
Alessandra 

